

Il nuovo art. 19 della Legge 241 del 1990: la Denuncia d’inizio attività “immediata” per l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi

di Marco Valente ¹

1. Evoluzione della denuncia d’inizio attività: liberalizzazione o semplificazione? 2. Dalla denuncia alla dichiarazione: una rivoluzione non solo nominalistica. 3. Una nuova denuncia d’inizio attività “immediata”: la conclusione di un processo.

1. Evoluzione della denuncia d’inizio attività: liberalizzazione o semplificazione?

Nell’ordinamento amministrativo italiano dai primi anni novanta si è innescato un virtuoso, alcune volte virtuale, processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riforma della Pubblica Amministrazione, nella comune convinzione che quest’ultima sia un’attrice decisiva nei processi di sviluppo economico.

La dottrina più accreditata e condivisibile individua le cause della “complicazione” della pubblica amministrazione, e quindi la necessità di “renderla semplice”, in tre ordini di fattori:

- 1) la pluralità di interessi riconosciuti come meritevoli di tutela dalla legge, che vanno ponderati e contemperati nel procedimento amministrativo, richiedendo quindi spesso la partecipazione di molti soggetti e di conseguenza tempi lunghi;
- 2) la struttura stessa dell’ordinamento italiano, in cui i compiti e le funzioni spesso vengono duplicati o si disperdono tra i diversi livelli di governo;
- 3) la complicazione dell’azione amministrativa si autoalimenta, in quanto “fonda posizioni di apparati pubblici, interessi di soggetti privati e trame di relazioni tra potere politico e cittadini, dal consolidamento dei quali, nel tempo, deriva un ulteriore motivo di irrigidimento dell’amministrazione”.²

Tra gli strumenti di semplificazione più innovativi e che maggiormente hanno inciso su questo complesso processo di riforma si può citare la *dichiarazione di inizio attività*, di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990.

Dall’entrata in vigore della legge sul procedimento amministrativo l’istituto della denuncia/dichiarazione di inizio attività ha subito rilevanti “rivisitazioni”, attraverso *altalenanti processi di riforma e cambiamento*.

Nel tempo la denuncia di inizio attività ha subito una progressiva trasfigurazione: sorto e naturalmente allocato tra gli strumenti di *liberalizzazione delle attività private* (che, cioè, presuppongono un’attività non soggetta al regime autorizzatorio), e poi utilizzato come strumento di *semplificazione procedimentale* inerente, paradossalmente, a procedimenti di natura autorizzatoria, il che ha inevitabilmente portato l’istituto in parola a confondersi con lo strumento del silenzio-

¹ Autore di pubblicazioni in materia, ideatore e responsabile operativo del “Progetto Sportello Unico Tuscia” della CCIAA di Viterbo, già responsabile SUAP.

² Si veda G. Vesperini, La semplificazione dei procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998

assenso o, quanto meno, a frantumarsi in una pluralità di istituti diversi, ciascuno dei quali assoggettato a un regime più o meno peculiare.³

Nei primi quindici anni di vita dell'istituto, si sono consolidate e contrapposte due distinte tesi in tema di natura giuridica della denuncia di inizio attività: si sosteneva, da un lato, che la denuncia di inizio attività fosse un *mero atto di iniziativa privata*, che consentisse solo un intervento di tipo inibitorio, in difetto dei presupposti, della pubblica amministrazione; dall'altro, che la denuncia di inizio attività, per effetto del decorso del tempo assegnato all'amministrazione per esercitare il potere inibitorio, desse luogo sostanzialmente a una fattispecie, da taluni definita anche complessa o a formazione successiva, configurabile come *titolo abilitativo tacito*.⁴

La Legge n. 241/1990, nella prospettiva di semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini, all'art. 19 originariamente stabiliva che, in presenza di determinate condizioni, il formale atto di consenso necessario al legittimo esercizio di un'attività privata potesse essere sostituito da una denuncia di inizio attività, inoltrata dal soggetto interessato all'amministrazione competente e trascorso un periodo di tempo di 60 gg, senza che l'amministrazione notificasse il divieto di prosecuzione dell'attività, la suddetta denuncia diventava esecutiva.

Tale attività poteva essere iniziata senza che fosse necessario attendere oltre l'invio della denuncia volta ad informare l'amministrazione del suo inizio, fermo restando il potere di verifica degli uffici competenti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti e il conseguente potere di vietare la prosecuzione dell'attività, eliminandone anche gli effetti.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) si procede alla prima riscrittura dell'art. 19 della L. 241/90 e si assiste ad un significativo ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto: si ripropone la logica della liberalizzazione generalizzata a tutti i procedimenti abilitativi vincolati e scompare l'intermediazione regolamentare a cui era stata demandata la determinazione dei casi di applicazione del modello di liberalizzazione; alla fonte regolamentare viene rimessa l'identificazione dei casi di esclusione. La modifica introdotta dall'art. 2, comma 10 della L. 537/93 stabilisce che è la legge a fissare direttamente i criteri per l'applicazione dell'istituto, rimettendo, di fatto, all'interprete l'individuazione dei casi in cui il procedimento autorizzatorio viene sostituito da un'informazione dell'interessato all'amministrazione competente, accompagnata da un'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e presupposti di legge per l'esercizio dell'attività finalizzata ad avviare una verifica da parte della stessa amministrazione.

Era inoltre disposto che le discipline di settore stabilissero i casi in cui l'attività privata potesse essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della denuncia o solo dopo il decorso di un certo termine, solitamente breve.

Con la novella del 1993, la DIA finiva per assolvere non tanto ad una funzione di semplificazione amministrativa, quanto di sottrazione dall'area del procedimento di tutta un'ampia gamma di attività private, rispetto alle quali il legislatore valorizzava l'apporto collaborativo del privato, tanto da *elevare ad elemento cardine del sistema la sua funzione di asseverazione*, in una rinnovata visione dei rapporti tra PA e cittadino, del quale dunque l'amministrazione doveva *fidarsi*, per lo

³ Come è noto la DIA è stata utilizzata specialmente nel campo edilizio, anche come alternativa al Permesso a costruire (D.P.R. 380/01 e s.m.), in materia di commercio per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento dei c.d. esercizi di vicinato o per alcune forme speciali di vendita al dettaglio (D.Lgs. 114/98), nel settore dello smaltimento e trattamento dei rifiuti per alcune procedure semplificate (D.Lgs. 22/97 e s.m.) e in altri regolamenti di semplificazione (es. D.P.R. 235/01), in materia di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

⁴ Si veda Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916

meno fino all'espletamento di una successiva attività amministrativa di verifica della rispondenza di quanto dichiarato a quanto statuito dalla normativa di settore.⁵

Nel complesso il ruolo dell'Amministrazione si stava trasformando da ruolo di *Amministrazione attiva preventiva* a quello nuovo di *Amministrazione di controllo*.⁶

2. Dalla denuncia alla dichiarazione: una rivoluzione non solo nominalistica.

L'art. 3 del D.L. 35/05, convertito, con modificazioni, dalla Legge 80/2005, di poco successivo all'entrata in vigore della Legge 15/2005, riscriveva per la *terza volta* l'art. 19 della Legge 241/1990 sulle attività che potevano essere avviate sulla base della "Dichiarazione inizio attività".

Tale istituto, di cui all'art. 19, L. 241/90 cambiava denominazione e disciplina.

La Legge 80/2005 operava una sorta di modularizzazione nella procedura di presentazione della DIA, scandita in due fasi: presentazione della dichiarazione e primo termine di 30 gg., per l'inizio dell'attività, e comunicazione dell'inizio e secondo termine di 30 gg., per la pronuncia del divieto.

Secondo la novella del 2005 scompariva la contestualità tra presentazione della DIA ed esercizio dell'attività. La presentazione della Dichiarazione inizio attività non consentiva l'avvio di quest'ultima, poiché, come espressamente affermato dal comma 2, l'attività poteva essere concretamente iniziata (sempre che l'amministrazione non intervenisse) decorso il termine di 30 gg., con contestuale invio all'amministrazione medesima di comunicazione di concreto avvio dell'attività.

Rispetto al previgente testo dell'art. 19 il legislatore sembra aver compiuto un passo indietro.

All'immediatezza si sostituiva un termine di 30 gg., all'unicità dell'atto-denuncia si sostituivano due atti: la Dichiarazione inizio attività e la Comunicazione contestuale al successivo concreto avvio.

Da una parte, la nuova denuncia d'inizio attività aumentava le ipotesi in cui era possibile esercitare un'attività con una semplice dichiarazione del cittadino o dell'impresa, senza richiedere provvedimenti di natura abilitativa o, limitatamente all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, provvedimenti d'iscrizione in ruoli o albi. Infatti, la nuova formulazione aggiungeva:

- a) le concessioni non costitutive (ovvero in positivo le c.d. concessioni traslative);
- b) le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richiesti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Dall'altra, ridimensionava fortemente tale impulso liberalizzatorio, introducendo numerose esclusioni.⁷

⁵ Si veda: A. Graziano, La denuncia di inizio attività nella legge 80/2005 secondo l'ultima giurisprudenza. Natura giuridica dell'istituto, autotutela della P.A. e tutela giurisdizionale del controinteressato, in www.giustizia-amministrativa.it.

⁶ In questi termini cfr. LA SEMPLIFICAZIONE TRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - Il caso della legge 241, QUADERNI FORMEZ

⁷ Art. 19, comma 1, Legge 241/90: "[...] con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria [...]".

Sia pure con una diversa formulazione il legislatore nella sostanza sembrava essere tornato all'originaria formulazione dell'art. 19, laddove la legge rinviava ad un regolamento successivo l'individuazione delle ipotesi in cui la sostituzione fosse concretamente consentita.

Infatti, il legislatore statale in successivi interventi ha attivato dei processi di liberalizzazione di determinati settori e materie economiche, anche attraverso la sostituzione del regime autorizzatorio, con la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

3. Una nuova denuncia d'inizio attività "immediata": la conclusione di un processo.

Nel biennio 2006-2007, il legislatore statale sembrò particolarmente propenso ad imprimere una forte accelerazione ai processi normativi di liberalizzazione nel settore delle attività produttive ed economiche in genere.

In tale ambito, meritano di essere citate le seguenti norme di liberalizzazione:

- art. 4, comma 2, della Legge 248/2006: l'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- art. 10, comma 2, della Legge 40/2007: le attività di acconciatore e l'attività di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività;
- art. 10, comma 3, della Legge 40/2007: le attività di pulizia, disinfezione e di facchinaggio sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente;
- art. 10, comma 5, della Legge 40/2007: l'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

In particolare, la citata Legge 40/2007 ha introdotto l'innovativo istituto della "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa". Tale comunicazione/dichiarazione "vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali [...], nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA". Ricevuta la comunicazione unica, l'Ufficio del Registro delle imprese rilascia "contestualmente" (*immediatamente*) la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Quindi, la "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

Con l'introduzione di questo istituto sembra, in via generale, preannunciarsi l'ennesima inversione di tendenza da parte del legislatore statale: nel nostro ordinamento si introduce il principio di una comunicazione/dichiarazione "immediata", allontanandosi dal principio "differito" della DIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, come novellato dalla Legge 80/2005.

Successivamente, con l'art. 38 della Legge 133/2008 il legislatore statale "*sembra*" reintrodurre la dichiarazione d'inizio attività "immediata" per le attività produttive, apparentemente in contrasto con l'allora vigente art. 19 della Legge 241/1990.

Infatti, il comma 1 del citato articolo 38 dispone “ [...] l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio”. Tale principio viene ribadito nel successivo comma 3, lett. e) e f), se pur soggetto a successiva regolamentazione attuativa.⁸

In base all'”enunciazione di principio” di cui al citato comma 1 del citato articolo 38, diversi comuni hanno provveduto ad adottare appositi provvedimenti, che introducono la “DIA immediata”, interpretando il citato comma 1 come *sostitutivo di fatto* della procedura “differita” dell'allora vigente art. 19 della Legge 241/90. Inoltre, questi comuni, sul piano fattuale, hanno inteso eliminare un anacronistico blocco iniziale dell'attività dell'impresa, dovuto esclusivamente a ragioni formali e che spesso hanno determinato un costo per l'imprenditore. Infine, viene ragionevolmente sostenuto che la P.A. avrebbe mantenuto la stessa forma di controllo, ma che anzi sarebbe stata più penetrante e incisiva, perché operata su un'attività già in essere e non solo sulla documentazione cartacea.⁹

La procedura attivata da questi comuni, se pur ammirevole nella sostanziale volontà di semplificare, suscitava dal punto di vista formale alcuni dubbi e perplessità, poiché agiva in un quadro legislativo che prevedeva ancora la dichiarazione d'inizio attività “differita”, di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, come novellato dalla Legge 80/2005.

Alla suddetta obiezione, si potrebbe, tuttavia, contrapporre quanto previsto dal comma 2, dell'art. 29 della Legge 241/1990, che dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, *regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa*, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”.

In ogni caso, la questione richiederebbe ben altro spazio e autorevolezza da parte di chi scrive, per un esaustivo e conclusivo commento e, comunque, è stata superata dall'ultima “riscrittura” da parte del legislatore statale dell'art. 19 della Legge 241/1990.

L'art. 9 della Legge 69/2009 ha aggiunto, in fine, il seguente periodo al comma 2 del citato art. 19: “nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio *di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi* di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio [cosiddetta “Direttiva Servizi” o Bolkestein], del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente”.

La recente novella introduce oltre al *principio dell'efficacia immediata della dichiarazione d'inizio attività per l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi*, anche la definitiva definizione del capo di applicazione della DIA relativa alle attività produttive, che in passato ha creato non pochi problemi applicativi.

⁸ Art. 38 della Legge 133/2008: “[...] e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di ((dichiarazione di inizio attività)) , costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; [...]”.

⁹ Si vedano: Comune di Firenze – DCC 107/2008; Comune di Pescia – DGC 18/2009; Comune di Oliveto Citra – DGC 144/2008; Comune di Campi Bisenzio – DGC 18/2009.

In conformità al Trattato CE e alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la nozione di “servizio” viene definita in maniera estesa. Essa comprende, ai sensi dell’art. 50 del Trattato CE, *qualsiasi attività economica non salariata fornita normalmente dietro retribuzione.*

Di conseguenza affinché un’attività possa qualificarsi come “servizio”, deve:

- trattarsi di un’attività economica non salariata, ovvero deve essere fornita da un prestatore (che può essere una persona fisica o giuridica) al di fuori di una relazione di lavoro subordinato;
- deve essere normalmente fornita contro una retribuzione, ossia deve avere natura economica.

Ciò deve essere valutato caso per caso in relazione a ciascuna attività. Ad esempio secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee:

- la caratteristica essenziale della retribuzione va rintracciata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo della prestazione considerata;
- il fatto che la retribuzione venga elargita dal destinatario del servizio o da un terzo è irrilevante.

Come regola di base, la Direttiva 2006/123/CE si applica a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dalla stessa. Tra gli esempi di servizi che rientrano nella Direttiva 2006/123/CE figurano:

- i servizi prestati dalla maggior parte delle professioni regolamentate (quali consulenti legali e fiscali, architetti, ingegneri, esperti contabili, periti) e dagli artigiani;
- i servizi alle imprese (quali manutenzione degli uffici, consulenza manageriale e gestionale, organizzazione di eventi, recupero crediti);
- i servizi di distribuzione (compresa la vendita al dettaglio e all’ingrosso di beni e servizi);
- i servizi nel settore del turismo (quali i servizi forniti dalle agenzie di viaggi);
- i servizi ricreativi (quali i servizi forniti dai centri sportivi e dai parchi di divertimento);
- i servizi nel settore dell’edilizia;
- i servizi nel settore dell’installazione e manutenzione di attrezzature;
- i servizi informatici (quali portali web, agenzie di stampa, editoria, programmazione);
- i servizi nel settore della ricettività e della ristorazione (quali hotel, ristoranti, servizi di catering);
- i servizi di noleggio (compreso il noleggio di auto) e leasing.¹⁰

Dall’ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE *sono esclusi* alcune tipologie di servizi, ovvero *i servizi non economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi*

¹⁰ **Considerando 33 della Direttiva 2006/123/CE:** “Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l’edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell’ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.”

sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei pubblici poteri; le attività di azzardo; i servizi sociali (ad esempio quelli relativi agli alloggi); i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari.¹¹

Quindi, appare, ormai chiaro e incontrovertibile che “per l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

Infine, in merito alla possibile eccezione sull'immediata applicazione del nuovo art. 19 nel settore delle attività produttive, rientrante nella competenza legislativa delle Regioni, il legislatore statale con l'art. 10 della Legge 69/2009, chiarendo un punto dibattuto della Legge 241/1990, riconduce l'istituto della dichiarazione d'inizio attività *alla garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva statale, la materia oggetto della disposizione in esame.* Livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali vengono qualificati espressamente non solamente l'accesso, come nella precedente formulazione, ma anche gli obblighi dell'amministrazione volti a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, l'individuazione del responsabile del procedimento, la conclusione del procedimento, entro il termine prefissato con provvedimento espresso e motivato, il silenzio assenso.¹²

¹¹ L'art. 2 della Direttiva 2006/123/CE contiene, ai paragrafi 2 e 3, un elenco esaustivo delle attività di servizi cui la direttiva non si applica.

¹² Art. 10 della Legge 69/2009: “1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione»”.